

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI****Prima Sezione Civile****REPUBBLICA ITALIANA*****In nome del popolo italiano***

La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1) Dr. [REDACTED] | Presidente; |
| 2) Dr. [REDACTED] | Consigliere; |
| 3) Dr. [REDACTED] | Consigliere relatore; |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili riunite iscritte in grado di appello ai nn. [REDACTED] R.G., aventi ad oggetto azione revocatoria ordinaria ed azione di simulazione, riservate in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'[REDACTED], tra:

- [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), rappresentato e difeso dagli avvocati **Generoso Iodice** (C.F.: [REDACTED]) ed **Antonio Iodice** (C.F.: [REDACTED])

- **appellante nel procedimento n° [REDACTED]**

e

- [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

- **appellante nel procedimento n° [REDACTED]**

e



Ovviamente nei confronti della [REDACTED] e del [REDACTED] nulla va disposto per le spese processuali in relazione al presente giudizio di appello, essendo essi rimasti contumaci.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado vanno poste definitivamente ed interamente a carico della curatela fallimentare della [REDACTED]

P.Q.M.

La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:

- in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] contro la sentenza n° [REDACTED], pubblicata in data [REDACTED] dal Tribunale di Napoli, rigetta le domande proposte dalla curatela fallimentare della [REDACTED] nei confronti del predetto e, per l'effetto, revoca le dichiarazioni di inefficacia ex art. 2901 c.c. pronunciate dal giudice di primo grado: 1) del contratto stipulato in data [REDACTED] in [REDACTED] per notaio [REDACTED], [REDACTED]; 2) del contratto stipulato in data [REDACTED] in [REDACTED] per notaio [REDACTED], [REDACTED]; 3) del contratto stipulato in data [REDACTED] in [REDACTED] per notaio [REDACTED], [REDACTED];
- ordina, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale ([REDACTED]; [REDACTED]) nonché della annotazione della sentenza di primo grado, sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità;
- in accoglimento dell'atto di appello proposto da [REDACTED] contro la sentenza n° [REDACTED], pubblicata in data [REDACTED] dal Tribunale di Napoli, rigetta le domande proposte dalla curatela fallimentare della [REDACTED] nei confronti del predetto e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di simulazione, pronunciata dal giudice di primo grado, dell'atto stipulato in data [REDACTED] in Napoli per notaio [REDACTED], [REDACTED];
- ordina, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale ([REDACTED]; [REDACTED]) nonché della annotazione della sentenza di primo grado, sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità;
- revoca, nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] la condanna al pagamento, in favore della curatela fallimentare della [REDACTED], di spese ed onorari del giudizio di primo grado;



- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado definitivamente ed interamente a carico della curatela fallimentare della [REDACTED];
- condanna la curatela fallimentare della [REDACTED] al pagamento, a favore di [REDACTED] e con distrazione ai suoi difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari del primo grado di giudizio, liquidati in euro [REDACTED] per onorari, oltre a rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge;
- condanna la curatela fallimentare della [REDACTED] e la [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento, a favore di [REDACTED] e con distrazione ai suoi difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari per il grado di appello, liquidati in euro [REDACTED] per spese vive ed in euro [REDACTED] per onorari, oltre a rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge;
- condanna la curatela fallimentare della [REDACTED] al pagamento, a favore di [REDACTED], di spese ed onorari del primo grado di giudizio, liquidati in euro [REDACTED] per onorari, con distrazione per 1/3 a favore dell'avvocato [REDACTED] dichiaratosi antistatario e con gli altri 2/3 che restano a favore della parte, oltre a rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge;
- condanna la curatela fallimentare della [REDACTED] e la [REDACTED], in solido tra loro al pagamento, a favore di [REDACTED], di spese ed onorari per il grado di appello, liquidati in euro [REDACTED] per spese vive, con distrazione a favore dell'avvocato [REDACTED] dichiaratosi antistatario, ed in euro [REDACTED] per onorari, con distrazione per 1/3 a favore dell'avvocato [REDACTED] dichiaratosi antistatario e con gli altri 2/3 che restano a favore della parte, oltre a rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge;
- nulla per le spese del presente giudizio di appello in relazione ai contumaci [REDACTED] e [REDACTED].

Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'[REDACTED]

Il consigliere estensore

Il Presidente

